

ALLEGATO 2

Emilia-Romagna – L.R. 15 dicembre 2022, n. 21

“Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali)”

L’Emilia-Romagna è la prima regione ad approvare una legge di valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici del proprio territorio che si presenta meritoria per diversi aspetti, dal riconoscimento dei cimiteri come luoghi d’arte e cultura da inserire nel patrimonio regionale da salvaguardare e valorizzare, alla creazione di una rete dei cimiteri monumentali e storici regionali per consentire un più agevole uso di strumenti di valorizzazione fino al coinvolgimento di attori sia pubblici che privati per raggiungere tale finalità.

L’art. 1 indica la finalità perseguita: promuovere *“la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna, nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della Regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati dall’articolo 2 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133”*.

L’art. 2, al comma 1 fornisce la definizione dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna, qualificandoli come luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184 e luoghi di sepoltura di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il comma 2 individua le condizioni minime in presenza delle quali i predetti luoghi di sepoltura possono fare richiesta di riconoscimento come cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna:

- a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;
- b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
- c) apertura al pubblico, per i comuni con più di quindicimila abitanti, per almeno centocinquanta giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; apertura al pubblico, per i comuni con meno di quindicimila abitanti, per almeno settantacinque giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
- d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

Al comma 3 si stabilisce che spetta alla Giunta, sentite le soprintendenze territoriali, deliberare il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna.

L’art. 3 prevede l’impegno dei gestori dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna ad organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali intesi come percorsi, relativi a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, naturalistico.

Ai sensi dell’art. 4, i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai titolari e gestori di cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna sono approvati, in sede di programmazione, dalla Giunta che definisce anche gli obiettivi da perseguire e i criteri per la verifica del loro raggiungimento e individua i contributi concedibili.

Al comma 3 sono elencate le attività destinate ad essere finanziate con i contributi concessi:

- a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna;
- b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna nelle seguenti attività:
 - 1) salvaguardia del patrimonio;
 - 2) fruizione pubblica e comunicazione;
 - 3) catalogazione e studio del patrimonio;
 - 4) interventi di conservazione preventiva e restauro;
 - 5) mostre e programmi culturali;
 - 6) progetti digitali e multimediali;
 - 7) educazione al patrimonio culturale;
 - 8) accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;
 - 9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
 - 10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;
 - 11) progetti per la creazione di reti tra "cimiteri monumentali e storici" non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete "ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe";
 - 12) progetti che favoriscano il miglioramento dell'accesso e della fruibilità turistica dei cimiteri monumentali e storici.

Al comma 2 si stabilisce che le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi sono deliberati dalla giunta in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

L'art. 5 è dedicato alle "altre azioni della regione" nell'ottica di conseguire le finalità perseguite dalla legge in esame. Per cui, il comma 1 prevede che la regione realizzi sul proprio sito una sezione contenente itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici e che sia anche divulgativa delle attività organizzate dai cimiteri monumentali e storici, e rediga la Guida ai "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" raccomandandone la pubblicazione sui portali delle destinazioni turistiche e nei siti istituzionali dei Comuni. Il comma 2 estende ai cimiteri di guerra e ai cimiteri militari l'inserimento nella suddetta sezione e a tal fine la regione promuove e facilita altresì la collaborazione con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con le rappresentanze diplomatiche italiane e straniere.

Il comma 3 considera la promozione da parte della regione di iniziative e azioni di sensibilizzazione per la conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri monumentali e storici in collaborazione con il Ministero della Cultura ed altre istituzioni.

Infine, il comma 4 prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisca progetti volti all'adozione di monumenti da parte di privati cittadini, di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati, mediante la raccolta di segnalazione online di opere da restaurare o mantenere.

L'art. 6, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge in esame, rinvia agli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della regione, con riferimento alla legge regionale in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (l. n. 18/2000).

L'art. 7 contiene la clausola valutativa per cui spetta all'Assemblea legislativa esercitare il controllo sull'attuazione della legge in esame e valutarne i risultati sulla base della relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge presentata, con cadenza triennale, dalla Giunta regionale alla Commissione assembleare.

Gli articoli da 8 a 11 prevedono le necessarie modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 18 ⁽¹⁾ ai fini dell'attuazione della legge in esame.

⁽¹⁾ Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali